



Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo

Protocollo n. 18151 fasc. 1175/2024

VERBALE DELLA RIUNIONE IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno duemila ventiquattro il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 10.30, presso la Prefettura di Fermo, convocata dal Prefetto di Fermo con prefettizia n. 17133 del 30 aprile u.s., si svolge, in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno, una riunione con i rappresentanti provinciali delle istituzioni locali e dei partiti e dei movimenti politici per la sottoscrizione dell'Accordo concernente la disciplina dei comizi elettorali e della propaganda elettorale, in occasione delle consultazioni elettorali dell'8 e del 9 giugno 2024.

Il Prefetto di Fermo dott. D'Alascio, dopo aver salutato i convenuti, richiama l'attenzione sulla scrupolosa osservanza della disciplina in materia di propaganda elettorale, affinché il confronto politico si realizzi in un clima di serena e civile dialettica democratica.

Rammenta, altresì, che con circolare ministeriale n. 39 del 29 aprile u.s., diramata con prefettizia prot. n. 16980 in data 30 aprile 2024 e pubblicata sul sito istituzionale di questa Prefettura-U.T.G., sono state fornite le indicazioni prescritte dalla normativa vigente concernenti i principali adempimenti in materia di propaganda elettorale e che il contenuto dell'accordo si sostanzia, in prevalenza, nel richiamo di obblighi normativi.

Al termine del saluto, la riunione prosegue con, il Vice Prefetto Vicario d.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi, il Capo di Gabinetto Vice Prefetto Aggiunto d.ssa Monica Vaccaro, ed il Funzionario amministrativo dr. Andrea Attilio Subrini che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Partecipano all'incontro i rappresentanti degli Enti locali, dei Partiti e Movimenti Politici, nonché delle Forze di Polizia e degli Organi di Informazione (all.1 parte integrante del presente verbale).

Il presente Accordo, previa sottoscrizione, sarà trasmesso ai Sindaci, ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle Amministrazioni Politiche Locali.

Il Viceprefetto Vicario rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali e, in particolare, degli adempimenti in materia di propaganda elettorale, deve considerarsi giorno della votazione quello di domenica 9 giugno 2024.

Come ormai noto, dal trentesimo giorno precedente quello fissato per la votazione e quindi dal **10 maggio p.v.**, inizierà la campagna elettorale.

I rappresentanti delle istituzioni presenti ritengono necessario procedere allo scopo di raggiungere un'intesa che consenta, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di indispensabile reciproco rispetto e civile dialettica democratica nella piena osservanza delle norme vigenti e delle



Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo

consuetudini elettorali e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico, archeologico e dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore.

In modo particolare le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare:

- le norme della Costituzione in base alle quali *"tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione"* (art. 21) nonché *"di riunirsi pacificamente e senza armi"* (art. 17), attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 25.03.1993, n. 81, della legge 10.12.1993, n. 515, come modificata dalla legge 22.2.2000, n. 28, nonché delle altre disposizioni già vigenti (L. n. 212/1956 come modificata dalla L. n. 130/1975);
- **Il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate recinzioni** (art. 1 L. n. 212/56 come modificata dalla L. n. 130/1975 e dalla L. 27.12.2013, n. 147) ed a maggior ragione, **su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina** (art. 162 del D.Lgs. 42/2004).

Pertanto si riassume:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n.130;
- Legge 10 dicembre 1993 n. 515 come modificata dalla legge 22 febbraio 2000 n. 28;
- Legge di stabilità 2014 (art.1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (soppressione della propaganda indiretta per affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai cd. Fiancheggiatori);
- Circolare ministeriale n. 1943 del 8 aprile 1980;
- Prefettizia n. 16980 del 30 aprile 2024.

Comizi e riunioni in luogo pubblico

Innanzitutto, si fa presente che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

➤ **art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130**

Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono avere luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

Durante detto periodo l'uso degli altoparlanti nei mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle 9 alle 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

- I convenuti si impegnano a fare in modo che i rappresentanti locali dei vari partiti, che partecipano direttamente alla campagna elettorale, stabiliscano preventive ed opportune intese con i Sindaci dei singoli Comuni, al fine di concordare la priorità allo svolgimento dei comizi e fissare equamente la durata di questi e le piazze o altre località idonee da destinare allo svolgimento della propaganda elettorale.
- Tutti i partiti che intendano indire comizi devono richiedere la disponibilità all'utilizzo della località prescelta per iscritto al Comune almeno 24 ore prima dell'ora fissata per i comizi stessi. Il suddetto preavviso dovrà essere rivolto al Sindaco che ne darà comunicazione contemporaneamente al Questore nonché al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Fermo.
- Ciascun partito, gruppo o movimento politico che sostiene una determinata candidatura non potrà fruire, nei giorni successivi alla propria manifestazione elettorale, del medesimo luogo, qualora siano giunte concomitanti richieste da parte di altri partiti, gruppi o movimenti politici che appoggiano una diversa candidatura. Nel caso vengano preavvisati comizi per lo stesso luogo ed alla medesima ora avrà la precedenza colui che ha dato prima il preavviso, previa intese in sede locale, fra il Sindaco ed i predetti rappresentanti (in caso di accertata contemporaneità della ricezione dell'istanza potrebbe essere usato il criterio del sorteggio).
- I Sindaci dei Comuni della provincia, tenendo conto delle richieste pervenute, provvederanno a definire un calendario dei comizi o di riunioni per la propaganda elettorale o per l'installazione di tavoli di propaganda nelle principali vie e piazze, tenendo conto delle richieste pervenute.
- In occasione delle manifestazioni religiose e civili tradizionali che si svolgono secondo le consuetudini locali sarà evitata, in linea di massima, la concomitanza di pubblici comizi elettorali negli stessi luoghi e nelle stesse ore, salvo i casi che saranno risolti in sede locale. Si concorda che i comizi all'aperto vengano effettuati tra le 10 e le 13, nonché tra le 17 e le 23.
- In ogni caso potranno valutarsi specifiche intese tra i Sindaci ed i rappresentanti dei movimenti, delle organizzazioni e delle liste interessate al procedimento elettorale. Ogni comizio avrà la durata massima di un'ora e quindici minuti per il caso in cui la piazza sia impegnata per turni successivi.
- La durata dei comizi da tenersi negli ultimi due giorni consentiti per la propaganda elettorale è limitata ad un'ora, comprensiva dei tempi tecnici per l'allestimento e smontaggio delle attrezzature, per il caso in cui la piazza sia impegnata per turni successivi;



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

- Non saranno distribuiti, durante lo svolgimento dei comizi e delle manifestazioni, all'interno ed in prossimità dei luoghi dove si svolgono, volantini e stampati contenenti propaganda di partiti e di gruppi politici diversi da quello da cui è stato indetto il comizio o la manifestazione stessa.

In particolare, per quel che concerne le modalità di svolgimento dei comizi, ciascun partito o movimento politico si impegna:

- a comunicare di persona o tramite pec al Comune, che si impegna a comunicarlo a vista all'Ufficio di Gabinetto della Questura, per il Comune Capoluogo, ed all'ufficio di Gabinetto della Questura ed i comandi dell'Arma dei Carabinieri per i Comuni della provincia, le località dove si dovranno svolgere i comizi, precisandone l'ora di inizio. Tali comunicazioni, a tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni, non dovranno essere effettuate prima di cinque giorni dalla data stabilita per il comizio (salve le intese particolari riguardanti i comizi di chiusura). Nei casi in cui ci siano più richieste di comizi nella stessa località per il medesimo giorno sarà data la precedenza in base all'ordine di presentazione della richiesta;
- a non superare la durata di due ore per ciascun comizio, i limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere osservati scrupolosamente, lasciando un congruo intervallo (almeno mezz'ora) tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo, in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi;
- ad evitare comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali o case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati;

Viene ribadito che nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi. Non sarà pertanto ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto con gli avversari politici. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia. Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali.

Festival e cortei

Gli intervenuti si impegnano a non effettuare cortei nel periodo della campagna elettorale. Lo svolgimento del festival sarà consentito nel rigoroso rispetto delle norme di legge e delle altre norme di disciplina previste dal presente accordo.



Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo

Propaganda mobile

La propaganda mobile non luminosa non potrà essere effettuata in maniera da turbare lo svolgimento dei comizi altrui nonché nel giorno antecedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.

Si precisa altresì:

Riunioni in locali aperti al pubblico

Le riunioni in locali aperti al pubblico sono regolamentate – ai fini del presente accordo – con le stesse modalità dei comizi e dibattiti in luogo pubblico.

Banchetti di propaganda elettorale

Per l'utilizzazione di banchetti di propaganda elettorale la prenotazione dovrà avvenire con le stesse modalità previste per i comizi, personalmente o mediante pec, con esclusione della posta elettronica ordinaria.

In caso di più domande si farà riferimento alla priorità dell'ora di presentazione, garantendo ad ogni gruppo o partito o movimento almeno una presenza giornaliera in ognuna delle località individuate dal Comune.

La concessione di suolo pubblico, a tal fine, non potrà protrarsi, da parte dello stesso richiedente per un tempo superiore alle due ore.

Non è consentita l'installazione di più banchetti di propaganda elettorale appartenenti a partiti di opposti schieramenti nello stesso luogo o in luogo adiacente negli stessi orari.

Festivals ed altre manifestazioni politicamente qualificate

Per festival si intende una manifestazione in cui siano presenti, alternativamente o congiuntamente, allestimenti musicali, di presentazione libraria, di ristorazione, di gioco o altri.

Festivals e altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico durante periodi di campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale.

Pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle Leggi 4 aprile 1956 n. 212 e 24 aprile 1975 n. 130, che prevedono in particolare: l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale; il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; il divieto di somministrazione a titolo gratuito di cibo o bevande, la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni ed infine il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni, a norma dell'art. 8 della cennata Legge n. 130/1975.



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

All'interno dell'area concessa, secondo l'ordine di presentazione delle domande, per l'effettuazione di un festival o festa di partito è consentita, da parte del partito o movimento organizzatore, l'installazione di banchetti, nonché l'effettuazione di un comizio di durata non superiore alle due ore, salvo quanto concordato per il comizio finale.
In caso di più domande, nella concessione delle piazze sarà rispettato l'ordine di presentazione delle domande stesse.

Si richiama il divieto di svolgere qualsiasi forma di propaganda elettorale nel giorno precedente la votazione e durante i giorni di votazione.

Si rammenta, altresì, che l'art. 1, comma 400, lettera h, della legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità 2014) ha eliminato la propaganda indiretta e ridotto gli spazi di propaganda diretta.

Si richiama infine il contenuto della legge 13.10.2010 n. 175 contenente disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Manifestazioni varie

In ordine allo svolgimento di manifestazioni di spettacolo o altro (quali festival, feste di partiti, movimenti o gruppi politici) collegate comunque con la campagna elettorale (per esempio perché prevedono la partecipazione o il comizio di candidati e/o esponenti politici) si conferma la possibilità di svolgimento nel rispetto della normativa sopra richiamata, sempre che le anzidette manifestazioni ottengano l'autorizzazione comunale per l'occupazione del suolo pubblico, nonché se rientranti nella tipologia del pubblico spettacolo, la dichiarazione di agibilità della struttura rilasciata dal Comune, su parere favorevole della Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Una volta individuati i luoghi da assegnare per i comizi e le riunioni di propaganda elettorale dovrà essere evitato che tali manifestazioni interferiscano con gli altri comizi e le altre riunioni.

Propaganda elettorale fonica sui mezzi mobili (art. 7 legge 130 del 24 aprile 1975):

- i mezzi acustici, il cui uso è consentito solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente a bordo di automezzi per il solo annuncio dei comizi e del tema degli stessi, saranno tenuti a conveniente volume in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini. I partecipanti convengono sulla opportunità che tali annunci vengono dati dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle 21,30.
- gli automezzi con altoparlanti in funzione, si terranno sempre lontani dalle località ove sono in atto comizi elettorali e da ospedali od altri luoghi di cura, ovvero da altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni religiose e civili tradizionali;
- I rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici sono consapevoli, tra l'altro che, a norma del combinato disposto di cui all'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e all'art. 49, comma 4, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (regolamento recante modifiche al



Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento d'esecuzione del Codice della Strada) - la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

- Nel caso in cui, invece, la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. Tale richiesta dovrà pervenire almeno due giorni prima all'indirizzo pec protocollo.preffm@pec.interno.it oppure all'indirizzo mail elettorale.pref_fermo@interno.it.

➤ **Art. 6 della legge 4 aprile 1956 n. 212**

Dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

E' vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa.

DIVIETI

I partecipanti alla riunione prendono atto dei seguenti divieti in materia di propaganda elettorale previsti dalla normativa vigente, che decorrono dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle votazioni.

- a) E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni commerciali.
- b) E' vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. In eccezione al predetto divieto, l'art. 1 della legge n. 130 del 24 aprile 1975 consente che, nelle predette bacheche o vetrinette, sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici. L'eccezione vale anche per i giorni della votazione (art. 8 della legge n. 130).
- c) E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

Diversamente, è consentito collocare i manifesti riferiti ai candidati - all'interno di locali con vetrine verso l'esterno - ad almeno un metro di distanza dalle predette vetrine, sebbene visibili all'esterno dai passanti.

- d) Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 1 della legge 212/1956).
- e) *E' vietata, ai sensi dell'art. 4 della legge 130/1975, ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni (quindi dal 10 maggio 2024):* deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, figure allegoriche, palloni o aerostati ancorati al suolo. E' proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.
- f) L'art. 6 della legge 212 del 4 aprile 1956, nella nuova formulazione della legge n. 130/1975, vieta ogni forma di propaganda figurativa luminosa mobile. Al contrario, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. I veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale; deve poi ritenersi che, dentro i limiti delle predette norme, la sosta tecnica dei veicoli stessi deve essere ammessa per un massimo di 45 minuti. Qualora la sosta sia su aree private, ma i pannelli pubblicitari siano in ogni caso visibili dall'esterno, gli stessi dovranno essere opportunamente oscurati. L'utilizzo dei pannelli mobili è vietato a partire dalle ore 00:01 di sabato 08 giugno 2024 sino al termine delle operazioni di voto.
- g) E' vietato il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, mentre ne è consentita la distribuzione.
- h) Sono vietate affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico e dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore;
- i) L'utilizzazione di postazioni fisse, c.d. "gazebo" e/o i banchetti, ai fini elettorali può essere consentita solo a determinate condizioni:



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

- *tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che, direttamente o indirettamente, richi amino formazioni politiche o candidati;*
- *all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma, e 8, 3° comma, della legge n. 212/1956 e succ. modificazioni.*

Al riguardo, in merito al fare uso di bandiere nelle sistemazioni dei gazebo e/o banchetti, si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della legge n. 212/1956, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità dei gazebo e/o dei banchetti. In sostanza si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture quali gazebo e banchetti possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini, o di altro materiale di propaganda.

I rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici sono inoltre resi edotti in ordine alle disposizioni vigenti in materia di defissione di manifesti abusivi laddove si prevede che si procederà all'immediata defissione dei suddetti da parte degli appositi servizi comunali e alla cancellazione delle scritte abusive.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantinaggio, sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

In sintesi, si intendono ribadire i principi basilari cui le parti debbono attenersi:

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (**venerdì 10 maggio 2024**) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi – in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della L. n. 212/1956 come modificato dall'art. 45 L. n. 130/75);
2. Non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della L. n. 212/1956 come modificato dall'art. 4 L. n. 130/75);
3. Dal **10 maggio 2024** al **7 giugno 2024** compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore (previsto dall'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 delle Leggi di Pubblica Sicurezza). **Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su**



Prefettura di Fermo
Ufficio Territoriale del Governo

mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9:00 alle ore 21:30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75);

- 4. **Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (25 aprile 2024)**, sino al penultimo giorno prima della votazione (**7 giugno 2024**), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati – pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000);
- 5. **Dal 15° giorno antecedente quella della votazione (25 maggio 2024) sino alla chiusura delle operazioni di votazione (9 giugno 2024) è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni** e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati per un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28);
- 6. **Dal giorno antecedente quello della votazione (8 giugno 2024) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (9 giugno 2024) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta od indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda** (art. 9 della L. n. 212/56, come sostituito dall'art. 8 della L. n. 130/1975). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge 212/56, come sostituito dall'art.8 della legge 130/1975). E' consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge 212/1956, come modificato dall'art. 1 della legge 130/75;
- 7. Nel periodo del divieto di propaganda elettorale le parti si impegnano **a non utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa.**

Per quanto non indicato nel presente verbale si rinvia alla richiamata circolare prefettizia n. 16980 del 30 aprile u.s..

Tutti i partecipanti alla riunione convengono che le indicazioni contenute nel presente verbale e nella richiamata circolare prot.n. 16980 del 30 aprile u.s., costituiscano opportune raccomandazioni per tutti i soggetti della campagna elettorale finalizzate a consentire che il confronto politico si svolga in un clima di ordinata e civile dialettica democratica. Pertanto il verbale, oltre ad essere trasmesso a tutti i soggetti convocati per l'odierno incontro, sarà pubblicato sul sito internet di questa Prefettura – UTG unitamente alla suddetta circolare.

[Handwritten signature]

